

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03223 Rampi: Sull'ufficio scolastico territoriale di Monza	396
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	400
5-03147 Palmieri: Sul provvedimento attuativo del credito d'imposta per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il rilancio del sistema musicale italiano	396
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	401
5-03175 L'Abbate: Su una questione concernente le facoltà assunzionali delle università italiane .	397
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	403

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	397
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore)</i>	404
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	405

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano	399
--	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.20.

5-03223 Rampi: Sull'ufficio scolastico territoriale di Monza.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto RAMPI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Sottolinea, quindi, l'importanza di organizzare l'ufficio scolastico territoriale di Monza il quale copre un territorio di circa 800 mila abitanti.

5-03147 Palmieri: Sul provvedimento attuativo del credito d'imposta per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il rilancio del sistema musicale italiano.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'in-

terrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Rileva, infatti, che la ricostruzione illustrata dall'Esecutivo dimostra come all'interno dello stesso vi sia, da una parte, il Ministero dell'economia e delle finanze e, dall'altra, gli altri dicasteri. Sottolinea, poi, come al penultimo paragrafo della medesima risposta, si faccia riferimento all'introduzione, all'interno del decreto-legge cosiddetto «*Art bonus*», del comma 1-*bis* dell'articolo 6, con il quale viene stabilito che le somme stanziare per il cosiddetto *tax credit musica*, non impegnate per l'anno 2014, potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015. Al riguardo, evidenzia però di aver presentato, al medesimo provvedimento, un emendamento concernente proprio il *tax credit musica*, il quale è stato dichiarato inammissibile, realizzandosi un'incongruenza sulla quale sarebbero necessarie delle spiegazioni. Preannuncia, infine, la presentazione di un'ulteriore interrogazione, sul medesimo oggetto, nel prossimo mese di settembre.

5-03175 L'Abbate: Su una questione concernente le facoltà assunzionali delle università italiane.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe L'ABBATE, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario Toccafondi. Rileva, infatti, che sin dal blocco del *turn over* dei professori universitari, avvenuto nel 2008, i docenti abilitati non riescono spesso ad essere successivamente assunti dalle università. Osserva altresì che, nonostante vi siano state delle proroghe del termine di validità dell'idoneità conseguita, alcuni docenti non sono stati assunti per la scadenza della stessa. Ritene infine che, a

dispetto di quanto affermato dal Presidente del Consiglio Renzi, il quale ha sostenuto che l'istruzione debba essere salvaguardata, la vicenda illustrata nell'interrogazione in titolo dimostra come questo Governo non voglia realmente puntare sulla cultura, costringendo molti giovani laureati a lasciare il nostro Paese.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 luglio 2014.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svolto nella seduta di ieri, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*).

Gianna MALISANI (PD) esprime in linea generale apprezzamento per il provvedimento in esame, evidenziando, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 6, che prevede che la certificazione relativa allo *screening* sull'efficienza energetica dell'edificio sia effettuata da un professionista esterno, ossia non coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato. Rileva, però, che all'articolo 15, comma 1, lettera c), è stata soppressa, durante l'esame del provvedimento al Senato, la previsione della necessaria partecipazione del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo nella determinazione dei criteri e delle soglie per ciascuna tipologia di progetto per l'assoggettamento alla procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Chiede, quindi, al relatore di valutare l'opportunità di introdurre una condizione al fine di ripristinare il testo originario reintroducendo il concerto con il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo ai fini della definizione dei criteri e delle soglie da applicare per l'assoggettamento della suddetta procedura.

Paolo TANCREDI (NCD) pone una questione di metodo, rilevando la rilevante disomogeneità del testo in oggetto, il quale è stato eccessivamente integrato di nuove materie nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Ritiene, quindi, che tale caratterizzazione del decreto in esame renda molto difficoltoso il lavoro del legislatore, invitando, quindi, il Governo a presentare alle Camere nel futuro provvedimenti legislativi maggiormente omogenei nei loro contenuti. Osserva, poi, che l'articolo 18-*bis* del provvedimento, relativo alla riqualificazione degli esercizi alberghieri, composti da uno o più unità immobiliari, intervenga sulla medesima ma-

teria disciplinata dall'articolo 10, comma 5, del recentissimo decreto-legge n. 83 del 2014, il quale reca una disciplina differente sul medesimo oggetto. Invita, quindi, il relatore a valutare l'opportunità di inserire un'osservazione, nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, che faccia riferimento alla necessità di un coordinamento delle previsioni inserite nelle due suddette disposizioni.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, alla luce delle ulteriori considerazioni espresse nel corso del dibattito odierno, ritiene che l'osservazione dell'onorevole Malisani, concernente l'articolo 15 del provvedimento, possa essere inserita nel parere quale condizione e che, pur essendo la questione sollevata dall'onorevole Tancredi – con riferimento all'articolo 18-*bis* – di stretta competenza della X Commissione, tale rilievo possa essere inserito nel parere come osservazione.

Gianluca VACCA (M5S) chiede che al relatore di trasformare i condizioni le osservazioni contenute nella proposta di parere. Segnala che tale trasformazione appaia particolarmente necessaria con riferimento alla prima osservazione l'opportunità, al comma 2 dell'articolo 9, di prevedere che, pena la sostanziale inutilità della disposizione, i finanziamenti a tasso agevolato siano considerati al di fuori del patto di stabilità interno.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, osserva che se la trasformazione da osservazione a condizione di un determinato enunciato può essere utile alla sua condizione, tale soluzione può risultare opportuna. Dichiaro, quindi, la sua disponibilità a trasformare la seconda osservazione indicata nella sua proposta di parere – concernente l'opportunità di prevedere al comma 8 dell'articolo 9, che i soggetti pubblici proprietari degli immobili adibiti ad uso di istruzione si impegnino alla non alienazione degli stessi per tutta la durata dei finanziamenti – in una condizione. Dichiaro, inoltre, la sua disponibilità a inserire una condizione riferita all'articolo

15 in linea con quanto richiesto dall'onorevole Malisani e ad aggiungere una osservazione su quanto segnalato dal deputato Tancredi in riferimento all'articolo 18-bis del provvedimento, pur essendo tale questione di stretta competenza della X Commissione. Formula, quindi, una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 5*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL) annuncia voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, in quanto, oltre a condividere il problema di metodo sollevato dall'onorevole Tancredi, rileva l'esclusione delle scuole paritarie dai finanziamenti previsti all'articolo 9 del provvedimento.

Paolo TANCREDI (NCD) annuncia, alla luce dell'integrazione della proposta di parere effettuata dal relatore, voto favorevole del suo gruppo sulla stessa.

Gianluca VACCA (M5S) con riferimento a quanto affermato dal collega D'Ottavio, osserva che un gruppo politico non cambia il proprio voto, in base alla mera trasformazione di una osservazione in condizione, se non vi è una reale condivisione del merito delle questioni sollevate nel

parere della Commissione. Alla luce, quindi, del merito del parere e del provvedimento, annuncia voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, così come riformulata.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), pur riconoscendo la difficoltà di esaminare provvedimenti complessi, come quello oggi in esame, in tempi ristretti, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, così come riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni del relatore, così come riformulata (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 10.10.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 31 luglio 2014.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.10 alle 10.55.

ALLEGATO 1

5-03223 Rampi: Sull'ufficio scolastico territoriale di Monza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevole Rampi e Malpezzi chiedono di conoscere gli intendimenti del Ministro riguardo alla situazione dell'ufficio scolastico territoriale di Monza, del quale ipotizzano la chiusura anche in considerazione dell'avvenuto insediamento di un unico dirigente alla direzione degli uffici di Milano e di Monza.

Al riguardo, ricordo che la questione del citato ufficio è stata già oggetto di un precedente atto parlamentare proposto dallo stesso On. Rampi e discusso nel corso della seduta di questa Commissione del 12 marzo 2014. In quell'occasione sono state illustrate le varie implicazioni, sia di natura amministrativa che di profilo finanziario, che comportava il passaggio della gestione degli adempimenti dal precedente ufficio di Milano a quello di Monza.

Premesso che oggettivamente è riscontrabile che in nessuna delle province istituite nel 2009 è stato costituito l'ufficio per il relativo ambito territoriale tranne che per Monza Brianza, e tenuto conto, altresì, che la scelta del direttore dell'Ufficio Scolastico regionale della Lombardia della recente nomina di un unico dirigente per gli uffici di Monza e Milano è dovuta anche ad esigenze organizzative vista la carenza di personale dirigenziale di seconda fascia nei ruoli del MIUR sull'intero territorio nazionale, vanno segnalate alcune recenti novità normative ed amministrative che avranno impatto sulla vicenda.

Come è noto, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, recante il « Rego-

lamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ». Tale provvedimento, entrato in vigore in data 29 luglio 2014, definisce le nuove articolazioni del MIUR a livello sia centrale che periferico.

Per quanto riguarda gli Uffici scolastici regionali, l'articolo 8 del citato decreto ne individua il numero, ne definisce le competenze e detta criteri per la loro organizzazione. In particolare, prevede che l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, al quale viene preposto un dirigente di livello generale, si articola in 14 uffici dirigenziali non generali e in 16 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la definizione organizzativa e i compiti di ciascuno dei suddetti uffici di livello dirigenziale non generale vengono definiti con decreto del Ministro, su proposta avanzata dal titolare dell'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria.

Sottolineo, infine, che, a norma dell'articolo 10, tale individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del MIUR, ivi compresi i relativi compiti, è definita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DPCM.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la situazione degli uffici dei singoli ambiti territoriali (i vecchi Uffici scolastici provinciali), e quindi anche dell'ufficio di Monza verrà attentamente esaminata nell'ambito delle procedure di attuazione del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero.

ALLEGATO 2

5-03147 Palmieri: Sul provvedimento attuativo del credito d'imposta per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il rilancio del sistema musicale italiano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Oggetto: Decreto-legge Valore Cultura – Articolo 7 – Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore.

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Palmieri chiede quali iniziative questo Ministero intenda assumere per provvedere all'emanazione del provvedimento attuativo della norma che consente agli artisti e ai giovani talenti di beneficiare dell'agevolazione fiscale dalla stessa prevista.

Come è noto – e puntualmente richiamato dallo stesso Onorevole interrogante – l'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 91 del 2013 (decreto Bray o «valore cultura»), che ha dato vita al cosiddetto *tax credit* musica, ha previsto per la propria attuazione l'emanazione di un decreto di questo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dello sviluppo economico, che avrebbe dovuto avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge citato. Il *tax credit* musica prevede, per gli anni 2014, 2015 e 2016, la concessione di crediti d'imposta alle imprese di produzione musicale per le opere prime e seconde di giovani compositori, con un *plafond* di 4,5 milioni di euro annui.

Gli uffici di questo Ministero hanno tempestivamente provveduto, subito dopo l'emanazione della legge di conversione del decreto n. 91 del 2013, a predisporre lo schema di decreto attuativo, sentendo anche le associazioni di categoria (produttori

musicali) e la SIAE, e lo hanno in prima istanza inviato nel dicembre del 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze per il concerto e al Ministero dello sviluppo economico per il parere, secondo quanto disposto dal predetto articolo 7, comma 6.

Il Ministero dello sviluppo economico ha dato il proprio nulla osta il 15 gennaio 2014.

Il Ministero dell'economia ha, a sua volta, fornito un primo riscontro il 18 aprile 2014, chiedendo a questo Ministero di effettuare una serie di modifiche al testo del decreto, e riservandosi una serie di ulteriori valutazioni più generali. Nella nota, il MEF si è dichiarato inoltre disponibile a un confronto tecnico per «chiudere» al più presto il provvedimento.

Con nota del maggio successivo questo Ministero ha allora inviato all'Amministrazione finanziaria una nuova bozza di decreto recante integrale accoglimento delle richieste specificate da quest'ultima e chiedendo anche che venisse convocato al più presto l'incontro per dare il via libera definitivo al decreto.

A questa nota il MEF forniva riscontro il 16 luglio, con richieste di ulteriori modifiche del testo e rinnovando la disponibilità ad un incontro tecnico «finale».

A seguito di tale ultima comunicazione è iniziata immediatamente l'attività istruttoria da parte dell'Ufficio legislativo di questo Ministero per giungere al più presto alla desiderata emanazione del decreto, attività sulla quale sarà mia cura riferire alla Commissione.

Vorrei concludere sottolineando l'estrema attenzione con la quale questo Ministero ha sempre seguito la questione del *tax credit* musica, e riferendo alcuni fatti importanti che integrano quanto sopra esposto e potrebbero non essere a conoscenza dell'Onorevole interrogante.

Nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 577, legge n. 147 del 2013) era previsto che, mediante un apposito DPCM (da adottare entro il 31 gennaio 2014) su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, anche la misura agevolativa del *tax credit* musica potesse, tra una serie di crediti d'imposta, essere fatta oggetto (nonostante le sue piccole dimensioni e – fatto ancor più rilevante – malgrado non fosse neppure «venuta alla luce») di un taglio di tipo lineare nella misura massima del 15 per cento. L'allora Ministro Bray, con lettera del 23 gennaio 2014, chiese, quindi, fermamente all'allora Ministro Saccomanni l'esclusione del *tax credit* musica dall'elenco dei crediti d'imposta tagliati. L'iniziativa del Ministero ebbe suc-

cesso, in quanto il DPCM 20 febbraio 2014, di attuazione del citato articolo 1, comma 577, della legge n. 147 del 2013 ha confermato – con riferimento al *tax credit* musica il tiraggio in 4,5 mln euro annui del credito d'imposta per i musicisti.

Ancora: nell'ambito dell'*iter* di conversione del recentissimo decreto legge «art bonus» (il n. 83 del 2014), è stato introdotto per via emendativa il comma 1-*bis* nell'articolo 6, con il quale viene stabilito che le somme stanziare per il *tax credit* musica non impegnate per l'anno 2014 potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015.

La disposizione, ne converrà l'Onorevole interrogante, è molto importante perché, in attesa dell'adozione del decreto attuativo, che comunque si può ritenere ormai imminente, ha lo scopo, comunque e in ogni caso, di «mettere al sicuro» lo specifico stanziamento per l'anno in corso, teoricamente a rischio per l'eventuale prolungarsi del percorso di emanazione.

ALLEGATO 3

**5-03175 L'Abbate: Su una questione concernente
le facoltà assunzionali delle università italiane.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa il termine di durata delle idoneità alle funzioni di professore universitario per i casi in cui le università non possono procedere alle assunzioni per aver superato i limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito dalla legge n. 1 del 2009. In particolare, si domanda se il termine di durata dell'idoneità debba considerarsi decorso nonostante l'avvenuta chiamata dell'idoneo da parte di una facoltà o dipartimento universitario durante il periodo di vigenza di tale limitazione.

In proposito, occorre preliminarmente precisare che la durata dell'idoneità alle funzioni di professore universitario prevista dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 ha natura generale e nessuna disposizione prevede l'ipotesi di sospensione della durata della validità del titolo d'idoneità con riguardo alla fattispecie del limite di assunzione prevista dal citato decreto-legge n. 180 del 2008.

L'idoneità conseguita consente, d'altro canto, l'immissione nei ruoli in tutte le Università e la validità della stessa non è interrotta dalle delibere di chiamata adottate dalle singole Università.

In sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato, con sentenza del 24 febbraio 2014, n. 858, pronunciandosi in relazione a circostanze analoghe a quelle prospettate nell'interrogazione, ha chiarito che « gli interventi legislativi che si sono succeduti hanno provveduto a proroghe della validità dei titoli di idoneità, in occasione di blocchi assunzionali totali, secondo una logica che tuttavia non può applicarsi in

via pretoria, in assenza di esplicita previsione, anche agli interventi legislativi che si risolvono solo in limitazioni, sia pur pesanti, sul versante delle assunzioni, Né può ipotizzarsi, di volta in volta, ad opera del giudice, un'analisi in concreto delle conseguenze pratiche delle limitazioni legislative, secondo uno schema che lascia all'interprete l'esatta determinazione del *dies ad quem* delle vecchie idoneità. Dev'essere piuttosto il legislatore a stabilire, ove ne ravvisi i presupposti alla luce di un principio di equità e ragionevolezza, eventuali proroghe ».

Inoltre, la Corte costituzionale con sentenza 24-28 maggio 2014, n. 60 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008 sollevate dal Consiglio di Stato con ordinanza del 22 novembre 2012 in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost. « nella parte in cui, nel prevedere il divieto di assunzione – a carico delle università “non virtuose” – non prevede anche una sospensione del termine di durata delle idoneità conseguite nei concorsi di ricercatore e professore universitario, per tutto il tempo in cui opera il divieto di assunzione.

Tutto ciò premesso, da un'interpretazione sistematica del quadro normativo e alla luce delle pronunce giurisprudenziali richiamate, si deve concludere che il termine di durata delle idoneità alle funzioni di professore universitario non possa considerarsi sospeso nel periodo di operatività della limitazione alle assunzioni ai sensi del citato decreto-legge n. 180 del 2008.

ALLEGATO 4

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (decreto-legge 91/2014 – A.C. 2568, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2568 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 91 del 2014, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, già approvato dal Senato;

valutate positivamente le disposizioni di cui ai commi 1-10 dell'articolo 9, che introducono finanziamenti a tasso agevolato, fino a 350 milioni di euro, per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico, dando in tal modo un significativo contributo a favore dell'edilizia scolastica;

ritenuto che, al comma 2 dell'articolo 9, si debba integrare la norma nel senso di prevedere che i finanziamenti a tasso agevolato previsti al medesimo articolo 9 debbano essere considerati al di fuori del patto di stabilità interno, oltre ad essere concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

ritenuto altresì che il comma 4 del predetto articolo 9 – il quale prevede che

i finanziamenti a tasso agevolato possano essere concessi anche a fondi di investimento immobiliare chiusi – vada integrato nel senso di prevedere per i soggetti pubblici proprietari degli immobili adibiti ad uso di istruzione, beneficiari dei predetti finanziamenti, l'impegno alla non alienazione degli stessi per tutta la durata dei finanziamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, al comma 2 dell'articolo 9, di integrare la norma, nel senso di prevedere che i finanziamenti a tasso agevolato previsti al medesimo articolo 9 debbano essere considerati al di fuori del patto di stabilità interno, oltre ad essere concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

2) valutino altresì le medesime Commissioni l'opportunità, al comma 4 del suddetto articolo 9 – il quale prevede che i finanziamenti a tasso agevolato possano essere concessi anche a fondi di investimento immobiliare chiusi – di integrare la norma, nel senso di prevedere per i soggetti pubblici proprietari degli immobili adibiti ad uso di istruzione, beneficiari dei predetti finanziamenti, l'impegno alla non alienazione degli stessi per tutta la durata dei finanziamenti.

ALLEGATO 5

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (decreto-legge 91/2014 – A.C. 2568, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2568 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 91 del 2014, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, già approvato dal Senato;

valutate positivamente le disposizioni di cui ai commi 1-10 dell'articolo 9, che introducono finanziamenti a tasso agevolato, fino a 350 milioni di euro, per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico, dando in tal modo un significativo contributo a favore dell'edilizia scolastica;

ritenuto che, al comma 2 dell'articolo 9, si debba integrare la norma nel senso di prevedere che i finanziamenti a tasso agevolato previsti al medesimo articolo 9 debbano essere considerati al di fuori del patto di stabilità interno, oltre ad essere concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

ritenuto altresì che il comma 4 del predetto articolo 9 – il quale prevede che i finanziamenti a tasso agevolato possano essere concessi anche a fondi di investimento immobiliare chiusi – vada integrato nel senso di prevedere per i soggetti pubblici proprietari degli immobili adibiti ad uso di istruzione, beneficiari dei predetti finanziamenti, l'impegno alla non alienazione degli stessi per tutta la durata dei finanziamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provvedano le Commissioni a modificare il comma 4 dell'articolo 9 – il quale prevede che i finanziamenti a tasso agevolato possano essere concessi anche a fondi di investimento immobiliare chiusi – nel senso di prevedere per i soggetti pubblici proprietari degli immobili adibiti ad uso di istruzione, beneficiari dei predetti finanziamenti, l'impegno alla non alienazione degli stessi per tutta la durata dei finanziamenti;

2) provvedano le Commissioni a modificare l'articolo 15 relativo alle procedure di valutazione di impatto ambientale nel senso di ripristinare il testo originario del decreto che al comma 1, lettera c), prevedeva il concerto con il MIBACT ai

fini della definizione dei criteri e delle soglie da applicare per l'assoggettamento alla suddetta procedura;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 9, nel senso di prevedere che i finanziamenti a tasso agevolato previsti al medesimo articolo 9 debbano essere considerati al di fuori del patto di stabilità interno, oltre ad essere concessi in deroga all'ar-

ticolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

b) valutino le Commissioni l'opportunità di modificare l'articolo 18-*bis*, relativo alla riqualificazione degli esercizi alberghieri, composti da una o più unità immobiliari, nel senso di coordinare le previsioni in esso contenute con quelle dettate dall'articolo 10, comma 5, del recentissimo decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014, n. 106, il quale reca una disciplina differente sulla stessa materia.